


IN QUESTO PERIODO SONO USCITI VARI DOCUMENTI CIRCA LA POSSIBILE RIPRESA DELLE LEZIONI DI MUSICA IN PRESENZA



ANDIAMO A VEDERE I RIFERIMENTI DI LEGGE CITATI


DPCM 02/03/2021 art. 25 (zona gialla)

Art. 25

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalita' a distanza.

2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema



7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

QUINDI SI PARLA DI CORSI PROFESSIONALI


e vediamo cosa dicono, invece, le FAQ citate sempre nel comunicato

1 di 1

Il DPCM 2 marzo 2021, in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, prevedendo tuttavia che sono consentiti “la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”

Fatto salvo quanto eventualmente previsto da provvedimenti più restrittivi che dovessero essere adottati per contrastare l’emergenza epidemiologica, a seguito dei pareri a suo tempo resi dalle Prefetture e della posizione unitaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome resa sul DPCM 3 novembre 2020, si ritiene che continuino ad essere consentite in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, in tutti i percorsi di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia. Rispetto alla formazione in azienda, alla luce di quanto previsto dal d.p.cm. e in assenza di altre norme, deve intendersi consentita esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti per l’utilizzo degli spazi di lavoro e la tutela dei lavoratori la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro.

Si ritiene altresì che possano essere svolti in presenza tutti gli esami finali di corsi abilitanti e regolamentati che richiedono lo svolgimento di prove pratiche o laboratoriali; per le tipologie di corsi abilitanti individuate dal decreto n.6283 del 27 maggio 2020 vanno invece organizzati esami online. I tirocini curricolari ed extra-curricolari si ritengono ammissibili in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda i percorsi autofinanziati che fanno riferimento ai profili e alle competenze del QRSP, si ritiene siano consentiti gli esami in presenza solo se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che la parte teorica dei corsi di formazione per maggiorenni può svolgersi solo con modalità a distanza secondo le indicazioni contenute nei decreti n. 9462 del 3 agosto 2020 e n. 4160 del 3 aprile 2020. Si raccomanda, soprattutto durante l’emergenza Covid-19, di consultare gli avvisi di aggiornamento pubblicati in cruscotto lavoro 2 e nel portale di Regione Lombardia.



Quali sono gli enti accreditati
dalla Regione Lombardia ?

Quelli che appaiono nell'apposito albo
<https://www.dati.lombardia.it/widgets/b3xt-qh7s>
e che quindi hanno fatto apposita domanda
ed hanno i requisiti stabiliti
dalla normativa regionale

Lo stesso dicasi per tutte le altre Regioni

COSA SIGNIFICA
ESSERE ENTE
FORMATIVO
RICONOSCIUTO ?

I LAVORATORI DEVONO ESSERE REGOLARI,
QUINDI CON CONTRATTO

e ricordiamo che gli art. 67 comma m)
NON SONO LAVORATORI !!!

LA SEDE DEV'ESSERE A NORMA:

- AGIBILITA' (struttura, impianti elettrici ecc.)
- SICUREZZA (insonorizzata, infortuno, scale e uscite di sicurezza ecc.)
- SANITARIA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117 (2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

ALLA PREFETTURA - UTG di

FORLÌ CESENA

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Lezioni individuali di musica e laboratori. Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota in data 8 marzo u.s., con la quale codesta Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, in relazione alle problematiche rappresentate dalla *Cosascuola Music Academy*, accademia musicale privata di Forlì, ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di svolgere, nella vigenza delle misure anti-contagio previste per la zona rossa, corsi di formazione individuali, con modalità in presenza.

Al riguardo, nel richiamare quanto già specificato in materia con la circolare in data 6 marzo u.s., a parere dello scrivente Ufficio, il regime derogatorio circa lo svolgimento, in presenza, dei corsi individuali attiene alla formazione nei settori di attività specificati nella tabella 1 del documento tecnico elaborato, in materia di contenimento dei contagio nei luoghi di lavoro, nell'aprile 2020, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.


Tenuto conto che la fattispecie sottoposta all'attenzione appare riconducibile all'ambito di cui alla lett. r) del citato documento, e più specificamente al settore delle *attività creative, artistiche e di intrattenimento*, si ritiene che le iniziative di formazione inerenti alla didattica musicale possano svolgersi, in presenza, con la modalità individuale, fermo restando il puntuale rispetto delle vigenti prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto all'emergenza sanitaria.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Paolo [firma]

Prefettura Forlì-Cesena - Gabinetto - Prot. Ingresso N.0020809 del 25/03/2021

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0021908 del 25/03/2021

E LA LETTERA
DEL MINISTERO
DELL'INTERNO ?



“A PARERE DE LO
SCRIVENTE
UFFICIO”, cioè è
un'interpretazione



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 6 marzo 2021

Corsi di formazione (art. 25)

Degna di nota è la previsione di cui al successivo art. 25 che, al comma 7, **amplia il novero delle attività di formazione consentite anche in presenza, ricomprendendovi i corsi di formazione aziendali, esclusivamente in favore dei dipendenti dell'azienda stessa, i corsi in materia di protezione civile, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure tecniche precauzionali previste dal documento dell' INAIL cui fa riferimento la disposizione.**


ANCHE QUESTA NOTA RICHIAMA LA STESSA NORMA

ANDIAMO ALLORA A VEDERE IL TESTO CITATO DELL'INAIL

INAIL



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione**



PARLA DI LUOGHI DI LAVORO, E QUINDI
NON DELLE NOSTRE REALTA',
CHE LUOGHI DI LAVORO NON SONO

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DM 25/03 MISE	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DPCM 10/04	ATTIVI (migliaia)	SOSPESI (migliaia)
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE						
86	ASSISTENZA SANITARIA	3	ALTO	ATTIVO	ATTIVO	1.328	
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	3	MEDIO-ALTO	ATTIVO	ATTIVO	317	
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	3	ALTO	ATTIVO	ATTIVO	277	
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO						
90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	4	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		93
91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	3	BASSO	SOSPESO	SOSPESO		51
92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	4	MEDIO-ALTO	SOSPESO	SOSPESO		29
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	4	MEDIO-BASSO	SOSPESO	SOSPESO		145
	ALTRE ATTIVITÀ						



MORALE

- ABBIAMO CHIESTO DIRETTAMENTE AL MINISTERO DELL'INTERNO SPIEGAZIONI CIRCA LA POSSIBILITA' DI ALLARGARE TALE CONCETTO ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI COME LE BANDE
- LO STESSO ABBIAMO FATTO AL MINISTERO DELLA SALUTE, CHE E' QUELLO PIU' INDICATO, MA ANCHE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- E INTANTO CHE C'ERAVAMO ABBIAMO ANCHE CHIESTO INDICAZIONI CIRCA LA RIPRESA DELLE PROVE
- STIAMO ANCORA ASPETTANDO RISPOSTA UFFICIALE, CHE VI FAREMO SAPERE APPENA CI GIUNGERA'

COSA ABBIAMO CHIESTO AL MIN. INTERNO E MIN. SALUTE

 all'attenzione del [redacted]

sabato 27 marzo 2021 - 15:08

Da [redacted]

A: [redacted]

[Visualizza dettagli](#)

Gentile D [redacted]

ci hanno girato questa Sua inerente una risposta sui corsi musicali, per cui ci viene spontaneo interpellarla su alcune questioni ad esse legate. Siamo il "Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane" e rappresentiamo 12 Federazioni, per un totale di circa 1.000 Bande Musicali sul territorio nazionale.

La quasi totalità di queste realtà ha, al suo interno, una scuola per Banda, ovvero dei corsi per insegnare a suonare gli strumenti musicali. Siamo associazioni culturali, musicali e amatoriali: l'attività non è a scopo di lucro.

Non abbiamo dipendenti, quindi i nostri collaboratori sono, nella quasi totalità, art. 67 comma m) del TUIR, ovvero non fanno questo di professione, avendo altre attività principali (dipendenti, professionisti non di musica, studenti, pensionati).

Qualche collaboratore professionale c'è, una percentuale limitatissima, e questi ci emettono regolare fattura.

Vista la Sua risposta qui allegata, quindi, chiediamo:

1) siamo sicuri che noi si possa riprendere a fare attività formativa, pur essendo sospese le nostre attività, visto il comma 1 dell'art. 16 del DPCM di Marzo 2021 da Lei citato e riportante: *"Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso" a partire dalla zona gialla ?*

2) L'art. 25 al comma 1) dica espressamente che *"I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza"*: lo dobbiamo ritenere di fatto superato dal successivo comma 7) che dice *"Sono altresì consentiti... i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio"* ? Dobbiamo ritenere tale possibilità relativa solo alle realtà professionali, visto l'impianto dell'articolo, oppure allargato anche alle nostre attività formative amatoriali indipendentemente dal colore della zona ?

Inoltre il documento tecnico da Lei citato dell'INPS, versione aprile 2020, riguarda i luoghi di lavoro come da titolo del documento stesso: ma essendo le nostre attività associative e non lavorative, Lei pensa possano rientrare lo stesso nella stessa casistica ?

3) E' possibile prevedere la ripresa delle prove musicali di ensemble amatoriali alla presenza di più persone a partire da che zona di colore ?

Abbiamo realizzato un protocollo molto puntuale e preciso, che alleghiamo anch'esso alla presente, basato però solo su studi scientifici provenienti dall'estero, dato che in Italia nulla è ancora stato realizzato sugli strumenti musicali. Le realtà che volessero riprendere l'attività si basano su di esso. Pensa possa bastare ?

Infine: i nostri esperti hanno sempre ritenuto che certe attività non si potessero svolgere a seconda del colore della zona in cui ci si trova, e il riassunto qui allegato lo specifica: ritiene quindi che ci siano errori ?

Grazie dell'attenzione e a presto.

p. il TP
Giorgio Zanolini

 **sempre sulle lezioni individuali di musica**

martedì 30 marzo 2021 - 09:36

Da 

A: 

[Visualizza dettagli](#)

Buongiorno,

data l'accelerazione improvvisa di questi giorni stante tre indicazioni di tre regioni (Friuli, Emilia Romagna e Lombardia qui allegate) inerenti la possibile ripresa delle lezioni individuali di strumento musicale, ci si chiede:

- come è possibile che queste lezioni siano permesse per le attività delle scuole private, mentre sono bloccate per i conservatori e i licei musicali ?
- diventano permesse per le realtà a scopo lucrativo e non per quelle associative senza scopo di lucro, dato che quest'ultime non sono luoghi di lavoro ?
- le attività permesse in zona gialla (capo III del DPCM qui allegato) possono essere svolte anche in zona arancione e rossa ?

PER FAVORE, AIUTATECI a dare delle indicazioni precise ai nostri gruppi associati !!! Siamo tartassati di richieste e tentativi di fuga in avanti, tipo "liberi tutti", e questo mentre la situazione dei contagi è quella che tutti conosciamo !

PER CONTATTI DIRETTI: 

Grazie e a presto, Giorgio Zanolini

RISPOSTA GIUNTA IL 6 MARZO

  **sempre sulle lezioni individuali di musica**

martedì 6 aprile 2021 - 09:28

Da: Per conto di: 

A: [tavolo permanente](#) , [pcm segretariato generale](#) , [PCM AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI](#) , [Ministero della Salute -Gabinetto](#) , [MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA GABINETTO](#) , [MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA GABINETTO](#)

 [La firma è stata verificata](#), [Dettaglio Gestore](#) - [Visualizza certificati](#) - [Visualizza messaggio PEC](#)

 **sempre sulle lezioni individuali di musica**

martedì 6 aprile 2021 - 09:28

Da: 

A: [tavolo permanente](#) , [pcm segretariato generale](#) , [PCM AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI](#) , [Ministero della Salute -Gabinetto](#) , [MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA GABINETTO](#) , [MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA GABINETTO](#)

[Visualizza dettagli](#)

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0024725 del 06/04/2021

ovvero: hanno girato le nostre domande ad altri soggetti,
quindi restiamo in fiduciosa attesa...

e in qualsiasi caso... queste sono le risposte giunte da altri soggetti

Da: "Prefettura di Brescia Unità Covid" [mailto:covid19.pref_brescia@interno.it]

Inviato: lunedì 18 gennaio 2021 12.44

A: [redacted]

Oggetto: Re: richiesta delucidazione da Corpo Bandistico [redacted]

Buongiorno, non è consentito

Il 15/01/21 18:07, [redacted] <[redacted]@[redacted]> ha scritto:

A sua Eccellenza il Prefetto

Il sottoscritto [redacted] in qualità di Presidente del Corpo Bandistico [redacted]

(Via [redacted] 15 - 25[redacted] BSCodice fiscale n. [redacted])

con la presente chiede alla SV se i maestri collaboratori tecnici della nostra Scuola di Musica non residenti in [redacted] possono raggiungere la nostra sede per effettuare le lezioni singole, nel rispetto del protocollo COVID adottato, nei periodi in cui [redacted] è in zona arancione; ossia se le lezioni musicali possono essere assimilate a prestazioni di lavoro e quindi possiamo rilasciare ai Maestri collaboratori adeguata giustificazione comprovata dalla documentazione che alleghiamo.

(lettera incarico collaboratori)

Specifico che i maestri collaboratori tecnici sono assoggettati al CONFERIMENTO D'INCARICO PRESTAZIONI Ai sensi dell'art. 67, c. 1 lett. m) D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta che vorrà fornirci

Doverosi ossequi.

[redacted]

Presidente

Corpo Bandistico [redacted]

[redacted]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-022878 Gab

Milano, data del protocollo

A Obiettivo Musica
obiettivomusica@pec.it

OGGETTO: LEZIONI INDIVIDUALI DI MUSICA IN PRESENZA.

Con riferimento al quesito posto si fa presente che, secondo l'impianto normativo emergenziale attualmente in vigore, ai sensi dell'art. 25 del DPCM 2 marzo 2021 "i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza". Il comma 7 del medesimo articolo prevede una deroga a tale previsione, consentendo in presenza "gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

D'altro canto viene in considerazione il disposto dell'art. 16 del predetto DPCM, secondo cui sono "sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi".

Alla luce delle disposizioni richiamate, deve concludersi che l'insegnamento musicale – purché svolto in forma individuale – non è in sé sospeso, ma è necessario verificare la natura dell'ente che eroga i corsi in oggetto ovvero la tipologia di corso impartito.

In particolare, a parere della scrivente le lezioni individuali di musica in presenza sembrano ammissibili ove svolte da strutture che esercitano la didattica musicale in modo professionale, fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione e contrasto all'emergenza sanitaria

Ove invece la struttura che eroghi i corsi non risponda a tali parametri, sarà necessario verificare l'esistenza di una eventuale preclusione ai sensi del richiamato art. 16, che sospende l'attività dei centri culturali, sociali e ricreativi.

Ad ogni buon conto, questa Prefettura ha indirizzato un quesito interpretativo al Ministero dell'Interno, che si rapporterà con le Amministrazioni competenti in materia.

Per ogni utile aggiornamento, si invita a consultare il sito del Governo al link <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>.



p. IL PREFETTO
Il Capo di Gabinetto
(T. Podi)

questi sono estratti di alcuni documenti che girano su Internet,
realizzati da soggetti che non sono enti statali

- Il citato D.L., che all'art. 5 prevede gli spettacoli aperti al pubblico in zona gialla, non riporta riferimenti specifici alle attività musicali amatoriali e, in modo specifico, alla organizzazione delle prove collettive. Considerata la possibilità di poter realizzare spettacoli aperti al pubblico si ritiene quindi che, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi del D.L. 33 del 2020, nelle zone gialle possano essere effettuate prove collettive finalizzate alla realizzazione degli spettacoli dal vivo.
- Si ricorda comunque che le responsabilità relative all'organizzazione di tali attività sono attribuite al legale rappresentante dell'associazione il quale, in caso di avvenuto comprovato contagio, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie alla sua prevenzione.

“si ritiene” = interpretazione
e comunque la responsabilità è di chi mette in pratica
le prove, non di chi fa le interpretazioni

L'interpretazione che ci sentiamo quindi di suggerire è che in assenza di restrizioni ulteriori, vale la norma precedente.

In questo documento si spiega come riprendere le attività quando esse saranno possibili, e non che dal 28 Aprile si può riprendere tutto quanto.

In pratica è una sorta di vademecum che ricalca l'identico documento fatto lo scorso anno.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/51/CR04/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Roma, 28 aprile 2021

E LE PROVE ?

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo **DPCM 2 marzo 2021 (testo in calce)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

- Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab.

Milano, data del protocollo



OGGETTO: COMUNICATO CONGIUNTO ANBIMA-FENIARCO DEL 24 APRILE 2021.

Si fa seguito alla mail qui pervenuta in data 25 aprile u.s., concernente la possibilità per le bande musicali di svolgere le prove di gruppo in locali chiusi.

Si premette che il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 ha prorogato la vigenza del DPCM 2 marzo 2021 sino al prossimo 31 luglio senza introdurre alcuna previsione sul punto.

Viene pertanto in considerazione l'art. 16 del predetto DPCM, ai sensi del quale "sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso".

Pertanto, ove l'attività musicale venga svolta in modo professionale, essa integrerà l'esercizio di una prestazione lavorativa, in sé consentito nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anticontagio del settore.

Diversamente, le prove collettive delle bande musicali in luoghi chiusi sembrano piuttosto riconducibili all'esercizio di attività di natura amatoriale, difficilmente assimilabile ad una prestazione di tipo lavorativo.

Pertanto, ai sensi delle norme richiamate, a parere della scrivente tali attività permangono sospese.


Per ogni aggiornamento si raccomanda di consultare i chiarimenti forniti dal Governo in merito all'applicazione della normativa vigente con le FAQ pubblicate sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.governo.it/>.

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO
27 APR. 2021
ORE
PROT. N°

p. IL PREFETTO
Il Capo di Gabinetto
(Trippi)

Prefettura Milano - UTG - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0111403 del 27/04/2021

e all'aperto
allora si ?
se leggiamo,
la domanda
fa riferimento
alle prove
al chiuso,
quindi
la risposta è
alla domanda
posta.
In qualsiasi
caso si cita
l'articolo dove
è specificato
all'aperto e al
chiuso, quindi
è chiaro che è
riferito anche
all'aperto



TIRANDO LE SOMME:


- NON ESISTONO ANCORA STUDI SUI POSSIBILI EFFETTI DI CONTAGIO CON GLI STRUMENTI MUSICALI IN ITALIA, ANCHE SE LI ABBIAMO CHIESTI PIU' VOLTE
- IN GB ESISTE UN APPOSITO DIPARTIMENTO CHE SEGUE TUTTO L'ASPETTO DELLO SPETTACOLO, CHE DA' INDICAZIONI A TUTTI I RAPPRESENTANTI, AMATORI COMPRESI (IL GOVERNO HA COMMISSIONATO UNO STUDIO SU BRASS BAND E CORI A UN'UNIVERSITA'), DA NOI INVECE, COME AVETE VISTO, E' ANARCHIA

IN ITALIA



MUSICA E COVID-19

*Vademecum e prescrizioni specifiche per Bande Musicali,
Orchestre Sinfoniche, Orchestre a Plettro e Cori
ai fini del contenimento del contagio da Covid-19*




Versione 2.2
19 ottobre 2020

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane
www.tavolopermanente.org - tp@tavolopermanente.org - tavolopermanente@pec.it

QUESTO
E' L'UNICO
STRUMENTO
condiviso da
un soggetto
autorevole
a livello
scientifico
quale il
POLITECNICO
DI TORINO
e utilizzato
anche dai
professionisti

Spread of Viral Aerosols from



questi sono
studi
americani
svolti con
7 clarinetti
al chiuso,
studi
all'aperto
non ne sono
ancora
stati fatti



ALL'APERTO:
questa la proposta
che stanno adottando
negli USA.
FUNZIONA ?
NON LO SAPPIAMO,
in Italia non ci sono studi
né sul filtraggio e nemmeno
sul risultato acustico



QUINDI RICORDIAMO CHE:

**LO SCOPO DELLE NORME E' LIMITARE IL PIU' POSSIBILE
IL VIRUS PER SALVARE LA VITA ALLE PERSONE,
NON PER METTERCI IN DIFFICOLTA'**

**IL TP E LE FEDERAZIONI NON POSSONO CHE DARE
CONSIGLI, POICHE' NON HANNO IL POTERE
DI DECIDERE, COMANDARE O SCRIVERE LE NORME,
E LE INFORMAZIONI DATE
DEVONO ESSERE IL PIU' PRECISE POSSIBILE**

**LA RESPONSABILITA' ULTIMA E' SEMPRE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE E,
IN SOLIDO, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

QUESTI I NUMERI DEI MORTI NELLA STESSA SETTIMANA

data	2021	2020
22/04	360	437
23/04	342	464
24/04	322	420
25/04	330	415
26/04	301	260
27/04	373	333
28/04	344	382
TOTALE	2372	2711

MORALE: SIAMO PRUDENTI !!! IL BENE PIU' PREZIOSO
DI UNA BANDA MUSICALE SONO I SUOI COMPONENTI !!!
POSSIAMO BENISSIMO ATTENDERE
QUALCHE SETTIMANA PER POI RIPRENDERE LE PROVE
CON PIU' SICUREZZA QUANDO LE COSE MIGLIORERANNO